

R.G. 33/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(sentenza di omologazione del concordato minore)

Art. 80 CCII

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 33-1//2024 promosso da:

quale titolare dell'omonima impresa individuale

con sede in Parma via con il patrocinio dell'avv. SARA DALL'AGLIO

() elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Merulo 1, presso lo studio del difensore;

vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore avv. ANTONIO TRIVIOLI ed avv.

UGO VENTURINI ;

viste le integrazioni depositate dalla ricorrente;

1.premesso che:

con ricorso ex art. 74 CCII , quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario dell'intestato Tribunale;

il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c) e non è un consumatore;

il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

l'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII vale a dire:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA (i bilanci non sono stati prodotti riguardando il debito d'impresa un'impresa individuale);
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- f) la relazione ex art. 76 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) la suddivisione dei creditori in classi in base a posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

con il decreto reso in data 8 luglio 2024 è stata dichiarata aperta la procedura e disposta la comunicazione della proposta e del piano ai creditori ai fini della manifestazione del voto e per sollevare eventuali contestazioni;

il ricorrente, in data 19 luglio 2024, ha depositato “Proposta di modifiche al Piano depositato” cui è seguita il 23 luglio 2024, da parte dei Gestori, il deposito della “Relazione particolareggiata integrativa dell'OCC”, comunicate ai creditori;

avuto riguardo alle osservazioni depositate da

in ordine all'esposizione debitoria indicata dal sovraindebitato ed altresì da stato disposto un ulteriore aggiornamento del piano e della proposta, depositati nella versione finale, in data 13 dicembre 2024 unitamente ad un aggiornamento della relazione particolareggiata, comunicati ai creditori in data 8 gennaio 2025;

la proposta:

a) a fronte di un passivo pari ad € 193.430,63 prevede di destinare al soddisfacimento dei creditori, mediante i flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, l'importo mensile di € 750,00 per la durata di quattro anni, per complessivi € 36.000,00, in modo da consentire, nel suddetto arco temporale:

-il pagamento del 100% dei creditori prededucibili e delle spese di procedura entro un mese dall'omologa;

-il pagamento del 100% del creditore privilegiato ex art.2751 bis c.c. entro tre mesi dall'omologa;

- il pagamento parziale, secondo le tempistiche indicate nel piano, del credito privilegiato (credito privilegiato di € 28.370,38 -privilegiato 1° ex artt. 2753 e 2778 c.c.-; credito privilegiato di € 3.657,56 -privilegiato 8° ex artt. 2754 e 2778 c.c.-) con degrado al chirografo della parte incapiente;

-il pagamento parziale, secondo le tempistiche indicate nel piano, del credito privilegiato di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (credito privilegiato di € 5.991,63 -privilegiato 1° ex artt. 2753 e 2749 c.c.-; credito privilegiato € 10.933,99 per capitale e interessi -privilegiato 18° ex artt. 2752 e 2778 c.c.; credito privilegiato di € 113,43 per capitale e

interessi -privilegiato 20° ex artt. 2752 e 2778 c.c.-) con degrado al chirografo della parte incapiente;

. il pagamento parziale , secondo le tempistiche indicate nel piano, del credito privilegiato di (credito privilegiato di € 106.075,46 -privilegiato 18° ex artt. 2752 e 2778 c.c. sia per capitale che interessi e sanzioni) con degrado al chirografo della parte incapiente;

- il pagamento al 9,565% della quota dei crediti privilegiati degradati al chirografo;

-il pagamento al 9,026% dei creditori chirografari ab origine (€ 35.028,98);

b) prevede il pagamento integrale del credito vantato da in esito ad un finanziamento assunto da in data 8 giugno 2021 tramite l'apporto di risorse (complessivi € 6.237,12) a titolo di finanza esterna subordinatamente all'omologa, da parte di
 figlie del ricorrente, con rinuncia alla ripetizione ;

il piano:

a) indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento ed è strutturato in relazione alle modalità di reperimento della provvista mediante la prosecuzione in via diretta dell'attività d'impresa;

b) non prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

c) prevede la suddivisione dei creditori in classi;

2. rilevato che:

a) non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art 33 comma IV¹ e 77²;

¹ La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile;

² La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 comma II CCII, il Gestore ha attestato che – a fronte della prevista falcidia del creditore con privilegio mobiliare generale – la proposta assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

c) a norma dell'art. 75 comma II CCII, in linea con quanto previsto dall'art. 84 comma V CCII in tema di concordato preventivo, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi; in materia di concordato preventivo in continuità aziendale, in conformità ai principi applicabili al concordato minore ex art. 74 comma IV CCII, opera la regola della priorità relativa (*relative priority rule* – RPR) che consente, mediante gli apporti eccedenti il valore di liquidazione (flussi derivanti dalla continuità o il maggior valore di realizzo di *assets* in ottica di continuità rispetto alla previsione liquidatoria), di effettuare il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni.

d) per il credito attualmente chirografario esistente in favore di
 pari ad € 15.050,27, per finanziamento ex D.L. 8 aprile 2020, n. 23 («Decreto Liquidità») convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garantito da SACE al 100% (con ulteriore garanzia da parte del fondo di garanzia per le PMI) è stato previsto apposito accantonamento per l'intero ammontare (€ 15.050,27) con previsione di soddisfacimento integrale ove il suddetto credito assuma connotazione privilegiata generale mobiliare ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 in esito all'escussione della relativa garanzia da parte dell'istituto di credito;

e) il pagamento integrale del debito verso mediante l'apporto di risorse esterne non può considerarsi incompatibile con la prosecuzione dell'attività

d'impresa ove, come nel caso che occupa, l'apporto di risorse esterne all'impresa in continuità, risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della ricorrente, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo (Cass. 8 giugno 2012, n. 9373; Cass.10884/2020);

f) nel piano è previsto il soddisfacimento (oltreché parziale) dilazionato oltre il termine di cui all'art 109 comma V CCII (180 giorni dall'omologa) dei creditori privilegiati erariali; ai sensi di quanto previsto dalla suddetta disposizione i crediti erariali soddisfatti oltre i 180 giorni dall'omologa, sono stati ammessi al voto per l'intero, con la conseguenza che anche per la parte “capiante” tale credito è stato inserito in un'apposita classe al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto (Tribunale di Milano 5 febbraio 2024 i

g) per i creditori privilegiati degradati al chirografo è stata costituita un'apposita classe distinta dagli altri chirografari;

h) trattandosi di concordato in continuità aziendale la classe costituita dai crediti privilegiati degradati al chirografo, a causa dell'incapienza dell'attivo, ha ricevuto un trattamento migliore della classe costituita dai crediti chirografari ab origine in conformità al disposto dell'art 84 comma VI e 112 comma II CCII;

3. osservato che:

in presenza di classi di voto, l'art. 79 co.1 CCII richiede il raggiungimento della doppia maggioranza, quella relativa ai crediti ammessi al voto e quella per classi; in assenza di classi di voto occorre che la maggioranza sia raggiunta fra i creditori ammessi ad esprimere la propria preferenza; quando un unico creditore è titolare di crediti che rappresentino più del cinquanta per cento di quelli ammessi al voto è necessario, altresì, che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei “voti espressi”. Si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volontà nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all'omologa, l'utilizzo del sintagma “voti espressi” non escluda dal calcolo anche quelli che devono intendersi

favorevoli per silenzio-assenso (Tribunale di Milano 14 ottobre 2025; Tribunale di Avellino 28 febbraio 2025). Nella relazione sull'esito del voto, depositata dai Gestori, questi ultimi hanno rilevato che nel termine assegnato sono pervenute le dichiarazioni di voto e si è formato, in relazione ai creditori che non hanno fatto pervenire riscontro, il silenzio assenso, così come previsto dall'art. 79 co. III CCII. In esito a tali dinamiche la proposta risulta approvata da creditori ammessi al voto per complessivi € 148.494,30 vale a dire dalla maggioranza (78,084%) dei crediti e risulta approvata dalla maggioranza delle classi di voto (3 su 4) pari al 75%); è stata altresì raggiunta la maggioranza per teste ex art 79 comma I CCII necessaria in ragione della circostanza che il creditore risulta titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza di quelli ammessi al voto.

4. considerato che:

non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;

il proponente sulla base di quanto attestato dal Gestore, ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza, in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, ritenuta dai Gestori più sfavorevole;

sono state raggiunte le percentuali necessarie all'approvazione, il concordato minore in continuità diretta risulta approvato ex art 79 comma III CCII e non vi è necessità di dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 80 comma III³ ;

non risultano formulate contestazioni dai creditori;

il concordato risulta fattibile emergendo l'idoneità del piano a consentire l'adempimento della proposta - “*non manifesta inattitudine*” a raggiungere tale obiettivo (art. 112 CCII), “*non*

³ Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori” (art. 47 CCII) e la “non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi” prefissati (art. 7 CCII) -;

la proposta prevede il soddisfacimento, anche parziale, di ciascuno dei crediti inseriti in elenco, indicandone anche le modalità ed i tempi, risultando in tal modo, in ossequio alla causa concreta del concordato, integrato il requisito di minima soddisfazione di tutti i creditori;

non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori (art 80 comma VI CCII);

5. ritenuto pertanto che:

sussistano i presupposti per omologare il concordato minore presentato;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato minore di []
([]) quale titolare dell'omonima impresa individuale []
con sede in Parma via [] alle condizioni indicate nel ricorso;

II. dispone la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del tribunale – area “Provvedimenti del Giudice delegato” e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa;

III. dispone, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Gestore;

IV. dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del Gestore, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

V. dispone che il Gestore:

- vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
- riferisca ogni sei mesi (a partire dal 30/06/2026) al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- formuli al Giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo eventualmente convenuto con il debitore;
- ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento.

VI. richiama l'art. 81 co. 3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a);

VII. dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.

Parma, 20 gennaio 2026

Il Giudice
dott. Enrico Vernizzi